



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV  
COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 13 DICEMBRE 2022

Riunione del 01 Dicembre 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente: Avv. Giulia Mennuni

Componente: Avv. Luisella Savoldi

CFA 03//22/23 – Reclamo del tesserato Antonino Di Giacomo Pepe avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale FIPAV in data 10 novembre 2022 - C.U. n. 27 del 10 novembre 2022.

La Corte Federale di Appello

OSSEVA

I fatti traggono origine da un esposto inviato dal Sig. Alessandro Milazzo, Presidente della società A.S.D. Golden Volley Acicatena, con cui lo stesso segnalava alla Procura Federale il comportamento del tesserato Di Giacomo Pepe Antonino, Presidente del CR Fipav Sicilia, il quale aveva commentato un post, pubblicato sul proprio profilo Facebook dal sig. Giuseppe Gambero (già Presidente del CT Fipav di Catania), con le seguenti affermazioni: “*Sei un pezzo di merda e ti prego se hai le palle di non cancellarlo. Non sono stati presente alle manifestazioni che dici perché c'era mio padre che era in fin di vita. MERDA. MERDA MERDA*”.

La Procura Federale avviava, dunque, il relativo procedimento disciplinare nel corso del quale acquisiva l'esposto e gli allegati screenshot tratti dal profilo Facebook del sig. Gambero e, ritenuta la possibile rilevanza disciplinare della condotta sopra descritta, notificava al tesserato Antonino Di Giacomo Pepe la comunicazione di conclusione delle indagini.

L'inculpato, per il tramite dei propri difensori Avv.ti Francesco e Alessandra Termini, inviava alla Procura una memoria difensiva con la quale chiedeva la propria audizione personale nonché l'archiviazione del procedimento per i motivi ivi evidenziati.

In data 27/9/2022 la Procura Federale procedeva all'audizione del Sig. Di Giacomo Pepe il quale si scusava per i toni e le affermazioni rese spiegando di aver agito sull'onda di un moto d'ira derivante dalle gravi condizioni di salute in cui si trovava il padre, poi deceduto.

Alla luce di quanto sopra la Procura riteneva provata la responsabilità dell'inculpato e lo deferiva innanzi al Tribunale Federale “*per aver reso dichiarazioni lesive e diffamatorie in danno del tesserato Gambero Giuseppe, già presidente del CT Fipav di Catania, contenute nel commento sul profilo Facebook del tesserato Gambero Giuseppe, in cui egli, rivolgendosi al Gambero Giuseppe, scrive testualmente “Sei un pezzo di merda e ti prego se hai le palle di non cancellarlo. Non sono stati (stato n.d.r.) presente alle manifestazioni che dici perché c'era mio padre che era in fin di vita. MERDA. MERDA MERDA”* (Fatto denunciato in data 3.8.2022), in violazione dell'art. 16 comma 3



*Statuto FIPAV (Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI); dell'art.7 del Codice di comportamento sportivo CONI (I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo); dell'art.5 del Codice Etico Federale, (La FIPAV riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di fornire servizi ad alto valore aggiunto. I Destinatari devono evitare atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, agendo con spirito di collaborazione e preservando la fiducia e l'affidabilità)*

*Con le contestate circostanze aggravanti, art 102 Reg. Giur. Comma 1:*

*lettera a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;*

*lettera d) aver agito per motivi futili o abietti;*

*lettera f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato”*

Con C.U. n. 27 del 10 novembre 2022 il Tribunale Federale, accertata la condotta disciplinarmente rilevante, infliggeva al tesserato Di Giacomo Antonino Pepe la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

Il Sig. Antonino Di Giacomo Pepe proponeva, quindi, reclamo innanzi a questa Corte Federale concludendo “*per la riforma del provvedimento del Tribunale Federale con la declaratoria della Corte adita che il procedimento avrebbe dovuto ab initio ricevere la sua archiviazione definitiva e comunque per il non luogo a procedere trattandosi di giudizio di non tesserato della Fipav non avendo la Fipav medesima giurisdizione o competenza a giudicare sulle istanze di un soggetto non tesserato della medesima e precipuamente, ove occorra, ad opera di terzi non legittimati*“.

In data 1 dicembre 2022 si teneva l'udienza innanzi a questa Corte la quale, dopo l'audizione del Sig. Antonino Pepe Di Giacomo e dopo le conclusioni del Procuratore e del legale del reclamante, si riservava di decidere.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto per i motivi che seguono.

Giova preliminarmente sottolineare come i fatti descritti nel capo di incolpazione risultino pacifici ed incontestati avendo, tra l'altro, il Sig. Antonino Di Giacomo Pepe riconosciuto di aver pronunciato le frasi ivi descritte già in sede di audizione davanti alla Procura Federale.

Ciò detto, l'odierno reclamante, per il tramite dei suoi difensori, ha sostenuto e continua a sostenere che il procedimento disciplinare che ci occupa doveva essere, sin da subito, archiviato perché l'esponente sig. Alessandro Milazzo, in quanto terzo estraneo ai fatti e non destinatario delle affermazioni rese dal sig. Di Giacomo Pepe ed il Sig. Gambero Giuseppe, in quanto destinatario delle affermazioni citate ma non più tesserato Fipav all'epoca dei fatti, erano privi di interesse e/o di legittimazione ad agire; da ciò, a dire del reclamante, avrebbe dovuto conseguire il difetto di giurisdizione della Fipav e la necessità di immediata archiviazione del procedimento disciplinare avviato.

Orbene, detti motivi di dogliananza sono infondati.



L'art. 32 del Reg. Giurisd. Fipav così dispone: "*1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore Federale; b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*".

L'art. 45 del Reg. Giurisd. Fipav così recita: "*1. Presso la FIPAV è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping*".

L'art. 60 dello Statuto Fipav così prevede: "*Presso la FIPAV è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.....Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport*".

Dalle superiori norme deriva che, come correttamente affermato dal Tribunale Federale, il processo sportivo di tipo disciplinare non si ispira, al contrario di quello di tipo tecnico, alle regole del processo civile – con conseguente necessario impulso della parte che si ritiene lesa per l'instaurazione e la prosecuzione del relativo procedimento –, ma fa riferimento alle regole proprie del processo penale.

Più in particolare dalle disposizioni citate deriva il principio che spetta alla Procura – una volta avuta notizia, in qualunque modo, del possibile comportamento disciplinarmente rilevante di un tesserato – valutare la sussistenza di un'eventuale violazione di norme dell'ordinamento sportivo e, anche all'esito delle indagini svolte, valutare l'opportunità o meno di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del tesserato stesso, senza che assumano dunque alcuna rilevanza l'eventuale sussistenza o meno di un interesse ad agire della persona che, ab origine, ha informato la Procura circa la possibile violazione delle norme federali e/o gli eventuali interessi e/o *status* di tesserato del destinatario del comportamento stesso..

**In tal senso: Collegio Garanzia Quarta Sezione Decisione n.2 del 2021; Collegio Garanzia Prima Sezione Decisione n. 114 del 2021.**

Più precisamente, nel caso in specie, a nulla rileva il fatto che il sig. Gambero, destinatario delle affermazioni oggetto del capo di incolpazione, non fosse più tesserato Fipav all'epoca dei fatti e/o che il Sig. Alessandro Milazzo, presentatore dell'esposto, fosse terzo estraneo ai fatti e non destinatario delle affermazioni rese dal sig. Di Giacomo Pepe.

**Ciò che rileva, ai fini dell'applicabilità delle norme dell'ordinamento sportivo e delle sanzioni ivi previste nonché ai fini della Giurisdizione degli Organi di giustizia Fipav, è l'appartenenza alla Federazione del soggetto autore della condotta disciplinarmente rilevante, circostanza che, nel caso che ci occupa, non è in discussione.**

Il Sig. Antonino Di Giacomo Pepe, infatti, Presidente del CR Fipav Sicilia, era ed è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nelle norme dell'ordinamento sportivo e ciò



anche e soprattutto in considerazione del ruolo dallo stesso ricoperto in Federazione. L'art. 16 comma 3 Statuto FIPAV, infatti, così recita: "Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI.....".

L'art.7 del Codice di comportamento sportivo CONI così dispone: "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo."

L'art.5 del Codice Etico Federale prevede: "La FIPAV riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di fornire servizi ad alto valore aggiunto. I Destinatari devono evitare atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, agendo con spirito di collaborazione e preservando la fiducia e l'affidabilità".

Tali disposizioni, la cui violazione comporta sicuramente l'intervento degli Organi di Giustizia Federale, devono essere dunque rispettate da tutti i tesserati.

**In tal senso valgano i principi da sempre enunciati dal Collegio di Garanzia del Coni con varie decisioni, tra cui, per tutte, si cita: Collegio Garanzia Prima Sezione Decisione n.94 del 2021.**

Il ruolo ricoperto dal reclamante, inoltre, giustifica ancor di più l'interesse del sig. Alessandro Milazzo, quale presidente della società A.S.D. Golden Volley Acicatena e dunque quale soggetto "rappresentato", da un punto di vista istituzionale, dallo stesso sig. Di Giacomo, a far pervenire alla Procura Federale la notizia relativa al comportamento disciplinamente rilevante da quest'ultimo tenuto.

Come detto, la personalità del reclamante ed il ruolo di particolare responsabilità dallo stesso ricoperto all'interno della FIPAV, vale a dire quello di Presidente del Comitato Regionale FIPAV Sicilia, hanno fatto sì che il suo comportamento avesse forte risonanza in ambito FIPAV e ciò con notevole danno all'immagine della Fipav stessa e con grave disvalore ai fini dell'ordinamento federale.

Nel caso in specie, dunque, sussiste sicuramente la Giurisdizione degli Organi di Giustizia della Fipav a decidere sulla lesività delle affermazioni pronunciate dal sig. Di Giacomo Pepe il quale, nella sua qualità di presidente del CR Fipav Sicilia, ha certamente violato le disposizioni citate nel capo di incolpazione, seppur riferendosi a soggetto che, al momento della presentazione dell'esposto, non era più tesserato della Federazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, risulta accertata la responsabilità disciplinare del sig. Antonino Di Giacomo Pepe e la sanzione allo stesso inflitta dal Tribunale Federale appare congrua e commisurata al fatto contestato.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata.

Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 13/12/2022